



Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca
CONVITTO NAZIONALE
" PIETRO COLLETTA "
Scuola Primaria – Scuola sec. di 1° grado – Scuola sec. di 2° grado

Sito: www.convittocolletta.gov.it email: avvc01000e@istruzione.it - pec: avvc01000e@pec.istruzione.it

CRITERI DI ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO a.s.2020/21

(Approvati nel Collegio Unitario del giorno 14-05-2021)

Riferimenti normativi:

DPR 23 luglio 1998 n.323 art. 12

Decreto Ministeriale 12 novembre 1998 n. 452

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1

Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49

DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2;

Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 15;

Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2021 n. 53 art. 11

Nota MI n. 699 del 06/05/21

CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico viene attribuito dai Consigli di classe agli studenti del triennio in sede di scrutinio finale, secondo le seguenti modalità:

- per gli studenti del secondo biennio la determinazione del punteggio avverrà in base alla tabella di cui all'allegato A al d.lgs. n. 62/2017;
- per gli studenti del quinto anno, candidati interni all'Esame di Stato, il Consiglio di Classe dovrà provvedere alla conversione del punteggio attribuito nei due anni precedenti al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B, C, allegate all'Ordinanza ministeriale 53 del 3 marzo 2021 sotto riportate.

Per la determinazione del credito si tiene conto della media aritmetica delle valutazioni relative ad ogni disciplina, tranne religione; nel calcolo della media rientra anche la valutazione del comportamento e di Educazione civica.

Punteggi attribuibili per il credito scolastico agli studenti del secondo biennio

(Allegato A, D.lgs. n. 62/2017)

| Media dei voti | Fasce di credito III ANNO | Fasce di credito IV ANNO |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| $M < 6$ | - | - |
| $M = 6$ | 7-8 | 8-9 |
| $6 < M \leq 7$ | 8-9 | 9-10 |
| $7 < M \leq 8$ | 9-10 | 10-11 |
| $8 < M \leq 9$ | 10-11 | 11-12 |
| $9 < M \leq 10$ | 11-12 | 12-13 |

Punteggi attribuibili per il credito scolastico agli studenti che frequentano la classe quinta

(Allegato A, O.M. n. 53/2021)

Nelle tabelle sottostanti viene riportata la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali del terzo e quarto anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

| Media dei voti | Fasce di credito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 | Nuovo credito assegnato per la classe terza |
|-----------------------|---|--|
| $M = 6$ | 7-8 | 11-12 |
| $6 < M \leq 7$ | 8-9 | 13-14 |
| $7 < M \leq 8$ | 9-10 | 15-16 |
| $8 < M \leq 9$ | 10-11 | 16-17 |
| $9 < M \leq 10$ | 11-12 | 17-18 |

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

| Media dei voti | Fasce di credito ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 62/2017 e dell'OM 11/2020 | Nuovo credito assegnato per la classe quarta |
|-----------------------|---|---|
| $M < 6$ | 6-7 | 10-11 |
| $M = 6$ | 8-9 | 12-13 |
| $6 < M \leq 7$ | 9-10 | 14-15 |
| $7 < M \leq 8$ | 10-11 | 16-17 |
| $8 < M \leq 9$ | 11-12 | 18-19 |
| $9 < M \leq 10$ | 12-13 | 19-20 |

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell'a.s. 2019/20, l'eventuale integrazione di cui all'articolo 4 comma 4 dell'OM 11/2020

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

| Media dei voti | Fasce di credito classe quinta |
|-----------------|--------------------------------|
| $M < 6$ | 11-12 |
| $M = 6$ | 13-14 |
| $6 < M \leq 7$ | 15-16 |
| $7 < M \leq 8$ | 17-18 |
| $8 < M \leq 9$ | 19-20 |
| $9 < M \leq 10$ | 21-22 |

Integrazione credito scolastico ai sensi dell'art.4 comma 4 dell'O.M.11/2020 e dell'art. 11 dell'OM 53/2021 (solo classi 4[^] e 5[^])

L'art. 4 dell'OM 11/2020 e la Nota n. 8464/2020 per la valutazione finale degli alunni relativa all'anno scolastico 2019/2020 hanno previsto quanto segue:

- la possibilità per gli studenti di essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di valutazioni insufficienti;
- la possibilità di integrare il punteggio di credito scolastico (conseguito nell'a.s. 2019/20) nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato (PAI), di cui all'articolo 6, comma 1 dell'OM 11/2020.

L'integrazione non può essere superiore ad un punto e sarà attribuita in sede di scrutinio finale, nelle classi quarte e quinte, solo agli alunni il cui rendimento scolastico nell'a.s. 2019/20 sia stato condizionato da documentate cause riconducibili all'epidemia da covid 19 e/o alla Dad.

Condizioni per l'attribuzione del punteggio massimo di fascia

Il punteggio massimo nella banda di oscillazione può essere attribuito all'alunno quando sono rispettati i seguenti quattro prerequisiti:

- 1) l'ammissione alla classe successiva avviene senza sospensione del giudizio;
- 2) il voto di condotta è uguale o maggiore di otto;
- 3) la frequenza alle lezioni è stata assidua;
- 4) la partecipazione alle lezioni è stata costruttiva, sia in presenza che nella DAD (continuità nell'attenzione/capacità di interventi puntuali, personali e autonomi/diligenza nello svolgimento dei compiti a casa).

Il punteggio massimo di fascia, verificati i predetti prerequisiti, necessari ma non sufficienti, viene attribuito quando si realizza una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la media dei voti è pari o maggiore allo 0,75;
- 2) la media dei voti è pari o superiore allo 0,50 e l'alunno abbia svolto almeno un'attività che dia diritto al riconoscimento di crediti scolastici;
- 3) la media dei voti è superiore al nove e l'alunno abbia svolto almeno un'attività che dia diritto al riconoscimento di crediti scolastici.

Attività complementari e/o integrative che danno diritto al credito scolastico

La partecipazione ad attività o a progetti organizzati dalla scuola in orario aggiuntivo all'insegnamento (attività progettuali inserite nel PTOF 2020/21) è valutabile ai fini dell'attribuzione del credito scolastico solo nel caso in cui abbia un carattere articolato e continuativo, sia debitamente documentata entro la data del 31 maggio e preveda un prodotto finale. Le attività extracurricolari che avranno termine dopo tale data saranno valutate al termine dell'anno scolastico successivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Maria Teresa Briadoro